



Corso
OMICIDIO STRADALE:
*LA NUOVA LEGGE, LE SUE
IMPLICAZIONI DEONTOLOGICHE
E I RISCHI PROFESSIONALI*

**COME TUTELARE IL MEDICO
NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI**



Un ringraziamento

dott.sa Lucia Russo

la Procura della repubblica di Parma

Comandante dott. Eugenio Amorosa

Polizia Stradale di Parma

avv.to Paolo Moretti

Camera Penale di Parma

dott. Gianfranco Cervellin

dott. Paolo Ravazzoni

Prof. Gianni Pavesi

Prof. Enrico Vaienti

prof. Nicola Cucurachi

dott. Paolo Ronchini

dott. Gianni Rastelli





Il corso sulla certificazione medica: aspetti pratici

- *La certificazione medica consiste nell'attestazione di fatti e manifestazioni inerenti lo stato di salute del paziente*

Ovvero l'Attestazione Clinica di Aspetti

- inerenti lo stato di salute del paziente in fase acuta e/o evolutiva di patologia in atto (dunque precedentemente insorta o gli esiti della stessa
- constatati direttamente dal medico nell'esercizio della propria attività professionale
- comprovati sulla base della sua valutazione clinica
- finalizzati alla diagnosi e alla prognosi .



Gli aspetti etico deontologici del certificare

A seguito della sentenza della S.C. Cassazione - Sezione Lavoro - decisione n.1290 del 6 febbraio 1988

Il certificato deve contenere oltre all'identificativo del paziente e alla diagnosi con relativa prognosi gli elementi che identifichino chiaramente

- **La data di effettuazione del certificato** che coincide col giorno dell'accertamento diagnostico.
- **La decorrenza della prognosi** (con decorrenza dal giorno di emissione del certificato).
- **Il termine prognostico** che comprende necessariamente il giorno di rilascio del certificato anche qualora il paziente abbia lavorato.



Il CD 2014

Art. 24 Certificazione

Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente **i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati.**



I principi e i requisiti di Legge

- Il medico, nel redigere la certificazione, **deve valutare ed attestare soltanto dati clinici che ha direttamente constatato** (art. 24 Codice Deontologico 2014).
 - **Il certificato deve essere sottoscritto per esteso e in modo intelligibile** soprattutto qualora venga redatto su foglio di ricettario personale (bianco).
 - **Il sanitario non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute.**
-
- Il medico, dunque, deve limitarsi ad attestare **dati obiettivi di competenza tecnica** che abbia **personalmente accertato** in totale **aderenza alla realtà**.
 - Ciò non esclude che in taluni casi il medico **possa attestare che uno stato patologico sia insorto in un momento antecedente l'esame obiettivo**.



La S.C. Cassazione - Sezione Lavoro - Decisione n.333 del 17 aprile 1990-27.03.1991 *ha stabilito in linea di principio che **nessuna disposizione di legge vieta al medico di certificare che uno stato patologico abbia avuto inizio in un momento antecedente la visita.***

- Il medico può formulare ex post un giudizio diagnostico in relazione alla sintomatologia accusata dal paziente, considerato che talune patologie presentano determinati decorsi evolutivi certi.
- Il giudizio sotteso alla prognosi non verte soltanto sul decorso futuro del fenomeno morboso ma concerne una valutazione complessiva dello stesso che sulla base della diagnosi e dello stato di avanzamento della malattia in atto, può riferirsi bene al periodo antecedente al momento in cui la visita viene effettuata.



Il profilo penale della certificazione

- Sotto il profilo penale,
la redazione di certificati di comodo configura il reato di falso ideologico; in particolare,
 - il reato di cui all'art. **481 C.P.** nel caso in cui il medico sia libero-professionista (il quale, ai sensi dell'art. **359 C.P.** è un ***esercente un servizio di pubblica necessità***)
 - il reato di cui all'art. **480 C.P.** qualora il medico rivesta la qualifica **di pubblico ufficiale** (ai sensi dell'art. **357 C.P.**)



Considerazioni etiche e professionali

- **Certificare è un obbligo per tutti i medici**
- **Certificare uno stato di malattia è un atto di scienza e coscienza se rispondente alle reali situazioni cliniche direttamente constatate**
- **La prognosi deve rispettare il giudizio di malattia e dell'evoluzione della stessa**
- **La determinazione della prognosi deve rispondere al decorso della malattia**
- **Ciò presuppone implicazioni etiche e deontologiche, non solo penali**



Ministro degli interni Zinke, Giunta Trump



Rischierà per un tamponamento equino?